



Sentenza n. 89/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo Novelli

Presidente

Carola Corrado

Primo Referendario

Flavia D'Oro

Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **74174** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale nn. 21328 prodotto dalla responsabile del Servizio finanziario rag. Luciana Nardone del Comune di Pesco Sannita e relativo alla gestione economale esercizio finanziario 2019;

contro

per **NARDONE Guido**, nato a Campolattaro (BN) il 07.05.1960 (NRDGDU560E07B541G), rapp.to e difeso, giusta mandato allegato al presente atto, dall'Avv. Luigi Diego Perifano del Foro di Benevento (CF: PRFLDG59H11A783Z), presso il quale elegge domicilio fisico in Napoli alla Via Toledo 156 (p/o avv. Vincenzo Prisco), nonché domicilio digitale all'indirizzo PEC: avvluigidiegoperifano@puntopec.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2024, il relatore, dott.ssa Flavia D'Oro, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Michele Ferrante, l'avv.

Prisco Vincenzo per delega dell'avv. Luigi Diego Perifano;

Ritenuto in

F A T T O

1. Perveniva presso questa Sezione il conto giudiziale n. 21328, con l'indicazione "compilato d'ufficio", per l'esercizio finanziario 2019, attraverso il sistema informativo SIRECO, con resa n. 322936.

Dall'esame del conto emergevano diverse criticità, illustrate nella relazione del magistrato relatore depositata il 30 novembre 2023.

In particolare, il relatore rilevava che:

a) Il conto è stato depositato il 2/2/2022, quindi oltre il termine previsto dal secondo comma dell'art. 139 C.G.C.

b) Nonostante la delibera della Giunta comunale n. 20 dell'11.3.2016 avesse nominato Nardone Guido quale economo dell'ente, il conto giudiziale è stato depositato e sottoscritto dal responsabile del Servizio finanziario rag. Luciana Nardone. Quindi, in sostanza il Comune ha seguito una procedura da assimilare a quella relativa ai conti compilati d'ufficio e non all'ordinario rito ex art. 139 c.g.c. che individua nell'agente contabile il soggetto preposto alla presentazione del conto giudiziale previa parificazione da parte del responsabile del procedimento individuato dall'Amministrazione. Riteneva il magistrato relatore che la fattispecie è da includere nell'ipotesi prevista dalla lett. a), terzo comma, dell'art. 147 del Codice di giustizia contabile che dispone la fissazione dell'udienza per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati presentati dall'agente contabile.

c) Inoltre, il conto in esame non è risultato conforme al mod. 23 previsto

dal d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, atteso che non sono state indicate

le anticipazioni né i rimborsi periodici, il periodo e l'oggetto della

riscossione né gli estremi delle delibere di discarico, ma solo gli

estremi dei versamenti in tesoreria, e per tale ragione non può essere

considerato completo. A tal riguardo il magistrato relatore osservava

che nel modello 23 nella parte sinistra del conto (in "carico") devono

essere annotati gli estremi dell'anticipazione ricevuta nonché tutti i

mandati di reintegro emessi nell'anno di riferimento con l'indicazione

del relativo importo; nella parte destra (in "scarico"), invece, devono

essere riportati gli estremi e l'importo di tutti i buoni economici emessi

nell'anno (colonna "n. buono ordine"), gli estremi delle delibere o

determine di approvazione periodica delle spese (colonna "estremi

deliberazione di scarico") e gli estremi e l'importo della reversale di

restituzione dell'anticipazione con la relativa quietanza del Tesoriere.

In base alla documentazione in atti tale schema non risulta seguito, in

quanto il conto contiene solo dati parziali insufficienti a rappresentare

la gestione economica, dando atto solo dei versamenti in tesoreria.

Il magistrato relatore riteneva dunque che per le suddette omissioni il conto in

esame non possa essere considerato completo, e di conseguenza non appare

che abbia soddisfatto la specifica funzione del conto giudiziale che è quella di

rendere conto del maneggio di denaro pubblico.

Pertanto, considerata l'irregolarità del conto, ai sensi dell'art. 147 c.g.c.

depositava la relazione per gli adempimenti di competenza.

2. In data 9.1.2024 la procura depositava una memoria conclusionale con cui,

rilevato che per il conto in oggetto si rientra nell'ipotesi prevista dalla lett. a), comma III, dell'art. 147 del Codice di giustizia contabile e rilevata altresì la carenza “degli elementi necessari alla corretta rappresentazione della gestione economale determina la violazione dei principi di contabilità e di finanza pubblica previsti dall'art. 162 del T.U.E.L., analiticamente declinati, nelle modalità operative, dal D.lgs. 118/2011, quali, in particolare, i principi di veridicità, chiarezza e comprensibilità da intendersi come riferiti all'intero sistema di bilancio, al quale sono da ricondurre le rendicontazioni degli agenti contabili”, riteneva di “aderire alla proposta di inammissibilità del conto presentato, formulata dal magistrato relatore, stante l'assenza nello stesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa al fine di consentire la verifica e il controllo della gestione nella sua concreta articolazione”.

3. In data 19.1.2024 il sig. Nardone Guido si costituiva in giudizio depositando una relazione a firma del Segretario Comunale del Comune di Pesco Sannita alla quale era allegato il conto giudiziale relativo all'esercizio 2019, compilato secondo il modello 23, sottoscritto dall'agente contabile sig. Guido Nardone e parificati dalla rag. Luciana Nardone. Nella memoria si evidenziava che dalla relazione emerge che nel caso in esame non è dato ravvisare alcuna irregolarità rilevante sotto il profilo della corretta gestione contabile in quanto sotto il profilo sostanziale, vi è perfetta corrispondenza tra quanto incassato e quanto versato in tesoreria. Infatti, le somme riscosse, debitamente registrate in entrata nel Registro dei diritti, corrispondono a quelle riversate al tesoriere, come risulta dalle reversali d'incasso e dalle relative quietanze. Non v'è stato, dunque, alcun ammanco, come dettagliatamente esplicitato nella memoria. Quanto, poi, alla rilevata circostanza per cui il conto è stato sottoscritto non

dall' agente contabile, ma dalla responsabile del servizio economico, il disguido sarebbe dovuto solo ad un errore scusabile. Le irregolarità nella compilazione del conto sarebbero quindi di natura meramente formale, attesa e considerata sia la regolarità sostanziale del conto giudiziale, sia l'esclusione di ammanchi di sorta imputabili all'Agente contabile. Pertanto, - richiamato l'art. 146 CGC, comma 1, in forza del quale il discarico può essere proposto se il conto chiude in pareggio e risulti regolare, e l'art. 149 CGC, comma 2, che prevede che il giudizio di conto si conclude con discarico se il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, e quindi in assenza di irregolarità sostanziali -, il sig. Nardone chiedeva di "qualificare le contestazioni sul conto de quo di natura meramente formale, che come tali non hanno determinato ammanchi o possibili ammanchi causativi di danno erariale, e per l'effetto approvare il conto giudiziale 21328, esercizio finanziario 2019, riferito alla gestione contabile del conto economato del Comune di Pesco Sannita reso dall'agente Contabile Nardone Guido, e disporre il discarico dell'agente contabile medesimo.

4. All'udienza dell'8 febbraio 2024 il P.M. dava atto della rappresentazione corretta fornita in sede processuale e la Difesa del convenuto si riportava alla propria memoria.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Magistrato designato all'esame del conto in epigrafe, ritenendo che "*il conto contiene solo dati parziali insufficienti a rappresentare la gestione economale, dando atto solo dei riversamenti in tesoreria*" con la conseguenza

che “non può essere considerato completo, e di conseguenza non appare che sia stata soddisfatta la specifica funzione del conto giudiziale che è quella di rendere conto del maneggio di denaro pubblico” ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 147 c.g.c. “per gli adempimenti di competenza”.

La relazione prospetta quindi dubbi sulla possibilità di procedersi all’esame del conto evidenziando che esso, oltre che depositato oltre il termine previsto dall’art. 139, comma 2, c.g.c., è privo della sottoscrizione dell’agente contabile (in quanto firmato solo dalla Responsabile del Servizio Finanziario) e non è conforme al mod. 23 previsto dal d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, atteso che “non sono state indicate le anticipazioni nè i rimborsi periodici, il periodo e l’oggetto della riscossione né gli estremi delle delibere di discarico, ma solo gli estremi dei versamenti in tesoreria, e per tale ragione non può essere considerato completo”.

A ben vedere il magistrato designato non eleva, correttamente, a criticità meramente formale la mancata utilizzazione del modello *de quo*, evidenziando piuttosto che la mancata utilizzazione dello schema previsto dal D.P.R. – che prevede che “nella parte sinistra del conto (in “carico”) devono essere annotati gli estremi dell’anticipazione ricevuta nonché tutti i mandati di reintegro emessi nell’anno di riferimento con l’indicazione del relativo importo; nella parte destra (in “scarico”), invece, devono essere riportati gli estremi e l’importo di tutti i buoni economici emessi nell’anno (colonna “n. buono ordine”), gli estremi delle delibere o determine di approvazione periodica delle spese (colonna “estremi deliberazione di scarico”) e gli estremi e l’importo della reversale di restituzione dell’anticipazione con la relativa quietanza del Tesoriere” - non permette di ritenere che il suddetto

conto abbia assolto alla *“specifica funzione del conto giudiziale che è quella di rendere conto del maneggio di denaro pubblico”* in quanto dallo stesso, così come depositato non si ricavano tutte le informazioni richieste dalla normativa citata, contenendo *“solo dati parziali insufficienti a rappresentare la gestione economale, dando atto solo dei riversamenti in tesoreria”*.

2. L’approccio metodologico di ordine sostanzialistico seguito dal Magistrato relatore è meritevole di conferma, tanto che il Collegio in questa sede non può non constatare come una conclusione di inammissibilità del conto, in forza del criterio sostanzialistico correttamente utilizzato, non risulti attuale alla luce di quanto evidenziato nella memoria dell’agente contabile che si è costituito in giudizio e alla luce della dettagliata relazione del Segretario Comunale allegata alla suddetta memoria.

In particolare, la relazione chiarisce analiticamente per il conto in esame che le somme riscosse, debitamente registrate in entrata nel Registro dei diritti, corrispondono a quelle riversate al tesoriere, come risulta dalle reversali d’incasso e dalle relative quietanze. Non v’è stato, dunque, alcun ammanco.

“Più esattamente, agli atti dell’ufficio risulta che:

- in data 28/12/2018, con il mandato n. 955 del 28/12/2018 il Sig. Guido Nardone riceveva “in carico” la somma di € 2.200,00, quale anticipo del fondo economato da utilizzare nel corso dell’anno di riferimento 2019;

- nel corso dell’esercizio non veniva però emesso nessun buono economale;

- in conseguenza, in data 24/12/2019, con quietanza n. 1639 relativa alla reversale n. 1324 del 14/12/2019, il rag. Guido Nardone provvedeva a riversare in Tesoreria la somma di €2.200,00;

- pertanto, la somma riscossa dall’Economo a valere sull’intero anno 2019

(quindi “in carico”) è stata pari a € 2.200,00, e quella versata in Tesoreria a fine anno (quindi “in scarico”) ammonta a € 2.200,00: vi è perciò una perfetta corrispondenza tra riscossioni e versamenti”.

Alla relazione del Segretario Comunale risulta allegato il conto giudiziale di che trattasi, compilato secondo il modello 23, sottoscritto dall’agente contabile Sig.Nardone Guido e parificati dalla rag. Nardone. Dallo stesso risulta che la somma derivante dal “riporto anno precedente” pari ad euro 2.200,00 corrisponde all’importo riversato (come specificato nelle note: “non essendo stato emesso nessun buono economato in data 24/12/2019 con quietanza n. 1639 relativa alla reversale n. 1324 del 14/12/2019 si riversa la somma totale).

Aggiungasi, come osservato nella memoria, che nei confronti dell’agente contabile non sono state elevate contestazioni, né da parte dell'amministrazione, né da parte degli organi di controllo. Invero sui conti oggetto di giudizio, non è stato sollevato alcun rilievo, né da parte della Responsabile del Servizio Finanziario, né da parte dell’Amministrazione comunale, né da parte del Revisore che anzi ha espresso parere positivo sui rendiconti complessivi della gestione per l’esercizio 2019. Né vi sono state verifiche, ispezioni o altre inchieste amministrative, denunce o esposti riguardanti il conto.

Quanto, poi, alla rilevata circostanza per cui il conto è stato sottoscritto non dall’ agente contabile, ma dalla responsabile del servizio economico, l’agente contabile, nella memoria depositata in giudizio, ha rappresentato che il disguido è dovuto ad un errore scusabile dovuto ad una mera disattenzione e ad una non corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni in

materia di trasmissione dei conti in particolare del parere n. 4/2020/Cons per cui *“l’errore, di cui si fa ammenda, e che non sarà ripetuto in futuro, è consistito nel ritenere, in perfetta buona fede, che il responsabile del Settore, dovesse non solo trasmettere, ma anche sottoscrivere il conto”*.

3. Orbene, il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile, ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico. Poiché l'interesse ordinamentale cui tende il processo si appunta nell'accertamento obiettivo della regolarità della gestione, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, alla luce della memoria esplicativa dettagliata depositata in vista dell'udienza di discussione del giudizio di conto, tale “corretto rapporto” debito/credito risulti verificato, con la conseguenza che le irregolarità rilevate nella compilazione del conto debbano essere ritenute di natura meramente formale, attesa e considerata sia la regolarità sostanziale del conto giudiziale sia l'esclusione di ammanchi di sorta imputabili all'Agente contabile.

Pertanto, non può procedersi all'inammissibilità del conto in quanto non può dirsi che lo stesso risulti privo di capacità rappresentativa dovendosi al contrario ritenere che esso, alla luce dei chiarimenti resi in giudizio dall'agente contabile, sia idoneo a fornire sotto l'aspetto contenutistico-sostanziale, rappresentazione concreta e coerente dell'operato dell'agente contabile.

In tal senso, si richiama la giurisprudenza -citata dal convenuto nella propria memoria- che ha ritenuto *“procedibile il giudizio sui conti, ancorché compilati su modelli diversi da quelli predefiniti per legge, purché idonei a qualificare giudiziali i conti stessi, attraverso una adeguata articolazione delle poste di entrata e uscita (c.d. principio della sostanzialità documentale)”*. *“Invero,*

dall'esame degli artt. 146, comma 1 e 149, comma 2 del c.g.c. si evince che:

art. 146, comma 1: il discarico può essere proposto se il conto chiude in pareggio e risulti regolare; art. 149, comma 2: il giudizio di conto si conclude con discarico se il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione; e quindi in assenza di irregolarità sostanziali". (cfr. Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, sent. n. 194/2022/GC, citata nella memoria del convenuto).

Infatti, come evidenziato nella sentenza sopra richiamata, negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, "il giudice contabile eserciterebbe non un'attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme".

Tale conclusione trova conferma, peraltro, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, che ha ritenuto come un formalismo eccessivo che impedisca un esame nel merito dell'azione lede il diritto ad una tutela effettiva e il diritto di accesso ad un giudice deve ritenersi pregiudicato quando le norme cessano di rispondere agli obiettivi di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia e costituiscano una sorta di ostacolo che impedisce alla parte in causa di farsi pronunciare sulla sua causa nel merito dal tribunale competente (cfr. CEDU Sez. II, 3 ottobre 2023, n. 14684/18).

4. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover procedere all'approvazione del conto giudiziale in epigrafe e al conseguente discarico dell'agente contabile sig. Nardone Guido, come richiesto dallo stesso con la propria memoria in quanto, come si evince dalla documentazione depositata in vista dell'udienza, trattasi di criticità meramente formali, che non hanno comportato ammanchi e/o possibili ammanchi, causativi di danno erariale addebitabile all'agente

	11	
	contabile a titolo di responsabilità erariale.	
	5. L'assenza di ammanchi e di profili di responsabilità a carico dell'agente	
	contabile giustifica il mancato addebito delle spese del procedimento in	
	esame.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania	
	APPROVA	
	il conto giudiziale n. 21328, per la gestione economale - esercizio finanziario	
	2019 dell'agente contabile Nardone Guido;	
	DISPONE	
	il discarico dell'agente contabile Nardone Guido.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2024.	
	L'estensoreIl Presidente	
	Flavia D'OroPaolo Novelli	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositata in segreteria nei modi di legge.	
	Napoli, 16/02/2024	
	X Il Direttore della Segreteria Maurizio Lanzilli f.to digitalmente	
	Il Funzionario Dott.ssa Filomena Manganiello f.to digitalmente	